



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1181 /2024

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del **22 luglio 2024** composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Nicola Graziano;

visto l'art. 16, R.D. 30 gennaio 1941, 12 come richiamato dall'art.8, comma 01, D. Lgs.31 dicembre 1992, n.545 disciplinante le incompatibilità dei magistrati tributari ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario di cui al richiamato regio decreto 30 gennaio 1941, n.12;

visto il Decreto legislativo del 30.03.2001, n.165, concernente le: "Norme *generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare, l'art.53 comma 6 e 7 disciplinante la incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi;

ritenuto opportuno regolamentare le norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati tributari professionali;

considerato tutto quanto premesso

DELIBERA

Di adottare la seguente

Risoluzione recante norme generali per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati tributari professionali

Relazione tecnica

La presente risoluzione è emanata ai sensi dell'art. 16, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dettata in apertura del capo II del titolo I della disciplina dell'Ordinamento giudiziario e destinata a disciplinare il regime dell'incompatibilità del magistrato.

Tale disciplina si applica alla magistratura tributaria in virtù del richiamo contenuto nell'art. 8, comma 01, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e pone il principio generale, eccezion fatta per le ipotesi di attività libere previste dalla normativa o ritenute solo oggetto di mera comunicazione, secondo cui il magistrato tributario può essere destinatario di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio (di seguito anche incarichi extragiudiziari) solo se specificamente autorizzato dall'Organo di autogoverno. Ciò al fine evidente di evitare conflitti di interessi, di non pregiudicare l'impegno lavorativo dello stesso magistrato tributario e in definitiva a tutela della sua autonomia e indipendenza non solo sotto il profilo formale, ma anche sostanziale.

La scarna disciplina originaria dell'art. 16, R.D. n. 12/1941 deve, tuttavia, essere coordinata con le normative successive, che ne hanno specificato i perimetri di applicazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, R.D. n. 12/1941, previa autorizzazione dell'organo di autogoverno i magistrati *“possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063”*; tuttavia, tale previsione deve considerarsi tacitamente abrogata dalla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 1, comma 18, L. n. 190/2012, che pone il divieto di arbitrati *tout court*.

Nel contempo, il predetto art. 16, R.D. n. 12/1941 è stato poi integrato successivamente dall'art. 53, comma 6 e 7 D.Lgs. n. 165/2001, disciplina dettata specificamente per la magistratura, ovviamente tenuta distinta, vista la sua funzione costituzionale dal restante pubblico impiego. In attesa di una espressa previsione di legge e stante l'analogia tra le magistrature non vi è motivo di ritenere che la disposizione non si applichi anche ai magistrati tributari professionali.

Orbene la citata normativa distingue tra incarichi non soggetti ad autorizzazione e incarichi che devono previamente essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, specificando altresì il comma 6 che devono considerarsi *“nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma”*.

Ciò premesso, si deve altresì considerare che, all'interno di tali incarichi, è necessario distinguerne le varie tipologie, essendosi previsto che gli incarichi extragiudiziari che sono sottoposti ad autorizzazione sono ammissibili solo ed esclusivamente ove il magistrato richiedente non sia stato destinatario del giudizio di demerito di cui all'art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 545/1992 e che in ogni

caso non abbia un rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni. Devono, poi, valutarsi altri profili di incompatibilità come meglio specificati nell'articolato. Per gli incarichi extragiudiziari per i quali è prevista la comunicazione è stato prevista una procedura più snella considerata la minore incidenza degli stessi sulla attività giurisdizionale che il magistrato tributario è chiamato istituzionalmente a svolgere.

Sotto altro profilo, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si riserva in ogni caso di valutare e di inibire l'incarico comunicato e/o autorizzato ove l'espletamento dello stesso determini o contribuisca a determinare ritardi rientranti nell'ipotesi prevista dall'art. 11, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 545/1992.

Infine, ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 165/2011, trova applicazione *“la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1975, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23 bis”* della medesima normativa: è quindi fatto divieto assoluto al magistrato di svolgere attività di tipo imprenditoriale. A tale divieto assoluto, e come sopra detto, deve anche aggiungersi quello relativo agli arbitrati previsto dall'art. 1, comma 18, L. n. 190/2012.

Muovendo da tali precondizioni legittimanti lo svolgimento di incarichi di natura non giurisdizionale, si devono distinguere gli incarichi che sono espressione di diritti fondamentali della persona e che contribuiscono alla cd. *“autoformazione”* e *“autoaggiornamento”* professionale, culturale e giuridico del magistrato tributario, rispetto ad altri incarichi che, pur potendo arricchire il bagaglio di esperienze e conoscenze del richiedente, non siano espressione di diritti fondamentali e non abbiano caratteristiche tali da assicurare che il loro svolgimento accrescerà competenze giuridiche e culturali incidenti direttamente e positivamente sulla funzione giudiziaria.

In particolare, si devono specificamente considerare quegli incarichi che sono espressione della libera manifestazione del pensiero, dell'attività artistica, scientifica e di insegnamento (art. 21 Cost., art. 33 Cost., artt. 10, 11, 13 CFDE), attività tutte che, oltre ad essere espressione di libertà fondamentali dell'individuo, ove esercitate nell'ambito del diritto, sono certamente da guardare con particolare favore perché contribuiscono all'arricchimento professionale, culturale e tecnico del magistrato per l'evidente ragione che l'attività di ricerca e di insegnamento presuppongono ovviamente una previa attività di studio e approfondimento dei relativi istituti giuridici di volta in volta esaminati.

Con riferimento, infine, all'attività di docenza si ritiene necessario distinguere tra docenze occasionali e non occasionali e docenze svolte o meno all'interno di corsi di formazione la cui effettuazione è implicitamente ammessa dalla lettura della Legge n. 130 del 2022; in quest'ultimo caso dovrà distinguersi tra corsi organizzati dallo stesso magistrato docente e tra corsi organizzati invece da soggetti terzi, persone fisiche o entificate e ciò al fine di evitare che l'organizzazione di corsi da parte dello stesso magistrato docente possa integrare forme di esercizio di attività di impresa individuale.

Al di fuori di quanto previsto dall'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 tutti gli altri incarichi retribuiti sono soggetti alla disciplina prevista dai successivi comma 7 e ss e quindi soggetti ad autorizzazione.

In definitiva, stando alla normativa primaria di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 18, L. n. 190/20, artt. 60 e ss., D.P.R. n. 3/1957:

- ai magistrati tributari è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico;
- i magistrati tributari non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società cooperative, società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del CPGT;
- gli incarichi gratuiti non sono soggetti ad alcuna autorizzazione;
- non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi elencati dalle lett. a)-fbis) del co. 6 dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001;
- vi sono alcune categorie di incarichi che impongono al magistrato tributario l'obbligo della preventiva comunicazione con un sistema agile e snello tale da non aggravare inutilmente i lavori del Consiglio;
- sono soggetti ad autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti non rientranti nell'art. 53, comma 6, lett. a)-fbis), D.Lgs. n. 165/2001.

La presente risoluzione, quindi, viene emanata in attuazione dei principi sopra indicati ed al fine di dettare una normativa secondaria che possa procedimentalizzare le comunicazioni, le richieste di autorizzazione, i limiti all'assunzione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati tributari professionali e le attività libere tenendo presente il principio della massima possibilità di esplicazione degli incarichi sopra detti con il solo limite in cui lo svolgimento dell'incarico stesso, per l'esistenza di circostanze, anche ambientali o locali, sia suscettibile di determinare una situazione di pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio, per l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato, per il prestigio e l'immagine della magistratura.

Si è ritenuto, inoltre, prevedere (analogamente a quanto previsto nel D.Lgs. n. 35/2006 per i magistrati ordinari e per i magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato) un espresso obbligo di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati tributari, così allineando fin da subito la normativa dettata per le altre magistratura alla magistratura tributaria professionale.

Infine, va precisato che sono esclusi dalla presente risoluzione gli incarichi elettivi o di governo e ogni altro incarico per il quale è prevista l'aspettativa o il collocamento fuori ruolo come elencati e disciplinati dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 sia pure non immediatamente applicabile ai magistrati

tributari professionali ma tale da presentare una disciplina organica che non può non essere presa a riferimento nelle ipotesi in cui il magistrato tributario si trovi in una condizione prevista dalla sopra detta normativa.

Risoluzione n. 4/2024 del 22 luglio 2024

Risoluzione recante norme generali per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati tributari professionali

TITOLO I

CATEGORIE DEGLI INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E NEI DOVERI D'UFFICIO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI PROFESSIONALI

ART. 1

LE ATTIVITA' LIBERE

1. Non sono soggetti né ad autorizzazione né a previa comunicazione tutti gli incarichi e le attività svolte a titolo gratuito.
2. Sono altresì liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:
 - a) Le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità, la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazione private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni;
 - b) la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;
 - c) le attività di creazione di opere dell'ingegno ed invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;
 - d) la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. Nel caso di retribuzione si applicheranno, a seconda della ipotesi ricorrente, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente risoluzione. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, secondo periodo, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001 non si considera forma di retribuzione il rimborso delle spese se documentate;

- e) la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche;
- f) la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari;
- g) l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato tributario.

3. Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività libere, deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario tributario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

ART. 2

LE ATTIVITA' VIETATE

1. Ai magistrati tributari è vietata la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
2. I magistrati tributari non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. I magistrati tributari, altresì, non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nei casi in cui si versi in ipotesi di cariche in società cooperative, società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.
4. Le attività consentite ai sensi del comma 3 sono soggette a previa autorizzazione da parte del CPGT.

ART. 3

LE ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

1. Sono esercitabili, previa mera comunicazione di cui al successivo art. 6:
 - a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;
 - b) gli incarichi di presidente o componente di commissioni di disciplina, di commissioni di valutazioni e controllo;
 - c) gli incarichi di presidente o componente di commissioni (anche di concorso) o di comitati presso amministrazioni pubbliche;
 - d) gli incarichi di componente del Comitato di verifica per le cause di servizio (ex C.P.P.O);
 - e) gli incarichi di componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- f) gli incarichi di componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica;
- g) gli incarichi retribuiti di partecipazione a convegni e seminari;
- h) gli incarichi di docenza non continuativi, sempre che non si tratti di incarichi di docenza previsti all'interno di corsi di formazione e di preparazione a pubblici concorsi, compresi quelli per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, militare, contabile e tributaria ovvero per gli esami di abilitazione alle professioni di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. e) ed f) per i quali è comunque richiesta l'autorizzazione. Si intendono per incarichi di docenza non continuativi gli incarichi di insegnamento conferiti da un ente pubblico o privato che, in relazione alla medesima iniziativa formativa, non impegni il magistrato tributario per più di tre giornate, anche non consecutive.
- i) gli incarichi retribuiti per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2) Non sono soggetti a comunicazione gli incarichi conferiti dal medesimo Consiglio di Presidenza, compresi quelli di docenza per la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari, anche in tirocinio.

ART. 4

LE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- 1) Salve le ipotesi previste dai precedenti art. 1 e 3, è fatto divieto ai magistrati tributari di accettare o svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio senza previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria o - in caso di urgenza e salvo ratifica - del Presidente dello stesso Consiglio.
- 2) Fermo restando la clausola di riserva di cui al comma 1, sono soggette ad autorizzazione preventiva, i seguenti incarichi o attività:
 - a) gli incarichi di componente di organismi tecnici e ausiliari di organi politici e di organi di rilievo costituzionale nei casi previsti dalla legge quali quelli conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;
 - b) l'assunzione di cariche in società cooperative oppure in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato;
 - c) gli incarichi di Componente e Presidente dei Collegi di cui agli artt. 215 e ss., D.Lgs. n. 36/2023 assunti in conformità anche alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diramate in materia;

- d) gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici o da soggetti privati che siano a titolo oneroso;
- e) le attività di docenza previste all'interno di corsi di formazione e di preparazione a pubblici concorsi, compresi quelli per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, militare, contabile e tributaria o per gli esami di abilitazione alle professioni organizzati dallo stesso magistrato docente;
- f) le attività di docenza previste all'interno di corsi di formazione e di preparazione a pubblici concorsi, compresi quelli per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, militare, contabile e tributaria o per gli esami di abilitazione alle professioni organizzati da soggetti terzi;
- g) gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive;
- i) gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;
- j) incarichi retribuiti di ricerca scientifica;
- k) tutti gli altri incarichi, diversi da quelli di docenza, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati che siano a titolo oneroso.

TITOLO II NORME PROCEDURALI

ART. 5

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

- 1) Non possono svolgere incarichi extragiudiziari, eccezion fatta che per le attività libere e gli incarichi soggetti a comunicazione di cui ai rispettivi articoli 1 e 3, i magistrati tributari che:
 - a) siano stati destinatari, entro i tre anni precedenti il conferimento dell'incarico, del giudizio di demerito di cui all'art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 545/1992;

- b) nell'anno precedente il conferimento dell'incarico (si fa riferimento alla lettera di incarico) hanno avuto un rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione della decisione e il totale dei provvedimenti depositati;
- c) siano stati rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi cinque anni.

2) Lo svolgimento dell'incarico extragiudiziario non deve comportare pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, come pure per il prestigio e l'immagine della magistratura tributaria. In tale ultimo caso l'incarico può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

ART. 6

LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 3

- 1) Il magistrato tributario interessato deve comunicare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, prima di dare inizio alle stesse. La comunicazione avviene a mezzo email cui deve essere allegata la dichiarazione con firma digitale di cui al successivo comma 2, unitamente a copia dell'atto di conferimento dell'incarico.
- 2) La dichiarazione contiene la indicazione del luogo e della data di svolgimento dell'incarico, del compenso previsto, del numero di ore in cui si svolge l'incarico e l'ente conferente.
- 3) Il ricevimento da parte del Consiglio di Presidenza della sopra detta email, corredata di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, comporta la immediata possibilità dell'espletamento dell'incarico o dell'attività, salvo l'emanazione da parte del Consiglio, previa istruttoria della competente Commissione incompatibilità, di un provvedimento in autotutela nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

ART. 7

IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO PER GLI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA II, lett. a), b), c), d), g), h), i), j) e k)

- 1) Il magistrato, appena ricevuta la proposta di un incarico rientrante in quelli previsti dall'art. 4, comma II, lett. a), b), c), d), g), h), i), j) e k) è tenuto a chiedere, prima di dare inizio allo stesso, l'autorizzazione al suo svolgimento al Consiglio di Presidenza. La comunicazione avviene a mezzo PEC cui deve essere allegata la dichiarazione con firma digitale di cui al successivo comma 2, unitamente alla copia dell'atto del conferimento dell'incarico.

2) La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:

a1) di non aver ricevuto, entro i tre anni precedenti la comunicazione, il giudizio di demerito di cui all'art. 11, co.5, D.Lgs. n. 545/1992;

a2) di non avere avuto nell'anno precedente il conferimento dell'incarico (si fa riferimento alla lettera di incarico) un rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione della decisione e il totale dei provvedimenti depositati;

a3) di non essere stato rinviato a giudizio o sospeso obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a proprio carico per delitti non colposi;

a4) di non essere stato condannato con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi cinque anni;

a5) di non avere alcuna causa pendente o altre ragioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il soggetto conferente l'incarico;

a6) il luogo e la data di svolgimento dell'incarico, il compenso previsto, il numero di ore e l'ente conferente.

3) Il Consiglio di Presidenza, previa istruttoria della Commissione incompatibilità, ricevuta la PEC contenente l'istanza di cui ai commi precedenti, deve provvedere entro i successivi 40 giorni.

4) Nelle more del termine di cui al comma 3, il magistrato, ricorrendo motivi di urgenza connessi all'inizio dell'espletamento dell'incarico, può essere autorizzato allo svolgimento dello stesso dal Presidente del Consiglio, e in caso mancata ratifica da parte del Consiglio di Presidenza, egli dovrà immediatamente cessare l'attività, sia pure medio tempore intrapresa.

5) A decorrere dalla ricezione della PEC da parte del Consiglio, trascorso da tale data il termine massimo di quaranta giorni, l'autorizzazione si intenderà concessa.

ART. 8

IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO PER GLI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA II, lett. e) ed f)

1) Le attività di docenza previste all'interno di corsi di formazione e di preparazione a pubblici concorsi, compresi quelli per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, militare, contabile e tributaria o per gli esami di abilitazione alle professioni possono essere organizzati dallo stesso magistrato tributario docente ovvero da soggetti terzi.

2) Qualora la docenza avvenga all'interno dei corsi organizzati dal magistrato tributario docente essa potrà essere effettuata o presso la propria abitazione o presso strutture all'uopo adibite. In tal caso:

a) l'autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;

- b) fermo restando il divieto di connotazione di attività d'impresa previsto dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, egli curerà la dichiarazione che i pagamenti possono avere luogo unicamente mediante bonifico bancario;
- c) è fatto divieto espresso per il magistrato tributario docente di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet;
- d) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni dalla cessazione degli stessi al magistrato tributario docente è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;
- e) l'attività didattica non deve mai incidere o pregiudicare l'attività istituzionale del magistrato tributario docente ed all'uopo il magistrato tributario dovrà depositare, salvo eccezionali e giustificate motivazioni, tutti i provvedimenti non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la causa viene trattenuta in decisione. Eventuali ritardi oltre i trenta giorni saranno valutati ai fini di una eventuale revoca dell'incarico.

3) Qualora la docenza venga posta in essere all'interno dei corsi organizzati da soggetti terzi, questi ultimi devono garantire il sicuro affidamento e serietà nello svolgimento professionale di un'attività di formazione scientifica e culturale. In tal caso:

- a) l'autorizzazione rilasciata al magistrato tributario cui è conferito l'incarico di docente da parte di un soggetto terzo avrà efficacia annuale ed è rinnovabile;
- b) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze;
- c) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, il magistrato tributario alleggerà lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione il magistrato deve dichiarare che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti comunicare i mutamenti intervenuti;
- d) in corso di svolgimento di detti corsi e per i cinque anni successivi alla cessazione dell'ultima docenza è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;
- e) l'attività didattica non deve mai incidere o pregiudicare l'attività istituzionale del magistrato tributario ed all'uopo il magistrato tributario dovrà depositare, salvo eccezionali e giustificate motivazioni, tutti i provvedimenti non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la causa viene trattenuta in decisione. Eventuali ritardi oltre i trenta giorni saranno valutati ai fini di una eventuale revoca dell'incarico.

4) Gli incarichi di docenza di cui ai precedenti commi non possono essere autorizzati per una durata superiore a un anno e sono però sempre rinnovabili di anno in anno.

5) L'attività di insegnamento può riguardare anche corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché il magistrato nell'istanza di autorizzazione precisi quali siano i corsi.

6) Gli incarichi di insegnamento ai corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura tributaria non possono essere autorizzati in favore dei magistrati tributari che compongono il Consiglio di Presidenza ovvero l'Ufficio del Massimario Nazionale, l'Ufficio Ispettivo, che siano stati negli ultimi tre anni Presidente o componente della Commissione di concorso per l'accesso alla magistratura tributaria o del Comitato scientifico istituito presso la Commissione Formazione in seno al Consiglio di Presidenza.

7) Il magistrato tributario che intende assumere un incarico di docenza di cui ai precedenti commi unitamente alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al suo svolgimento che invierà al Consiglio di Presidenza mezzo PEC, deve allegare, la copia dell'atto del conferimento dell'incarico, e la dichiarazione di cui al successivo comma 8.

8) La dichiarazione deve contenere:

a1) di non aver ricevuto, entro i tre anni precedenti la comunicazione, il giudizio di demerito di cui all'art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 545/1992;

a2) di non avere avuto nell'anno precedente il conferimento dell'incarico (si fa riferimento alla lettera di incarico) un rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione della decisione e il totale dei provvedimenti depositati;

a3) di non essere stato rinviato a giudizio o sospeso obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a proprio carico per delitti non colposi;

a4) di non essere stato condannato con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi cinque anni;

a5) di non avere alcuna causa pendente o altre ragioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il soggetto conferente l'incarico;

9) Il magistrato richiedente l'autorizzazione dovrà, altresì, preventivamente attestare, con apposita dichiarazione scritta:

a) quali siano gli emolumenti pattuiti a titolo di compensi per l'attività svolta nell'ipotesi di cui al comma 3;

b) che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, inclusi rimborsi, compensi per cessione di diritti di autore inerenti materiali d'aula;

c) se ricorre l'ipotesi di cui al comma 3 egli dovrà attestare di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono,

che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la sua indipendenza o il prestigio del proprio ruolo;

- d) la materia insegnata; la modalità di svolgimento dell'incarico di docenza ed il luogo dove le lezioni sono svolte ed inoltre il calendario delle lezioni;
- e) l'ente pubblico o il gestore della struttura privata che conferisce l'incarico di insegnamento, avendo già avuto cura di allegare lo statuto e le dichiarazioni di cui al comma III, lett. c) dell'art. 8;

10) Il magistrato tributario non deve svolgere iniziative pubblicitarie di alcun tipo, attraverso siti internet, social network, locandine, manifesti o altri strumenti di divulgazione telematici e analogici. Il magistrato avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo della sua immagine, della sua voce o del suo nome a fini di promozione pubblicitaria, prima dell'inizio del corso, durante il suo svolgimento e dopo il suo termine. La società conferente non può utilizzare in nessun modo, anche nei propri siti internet e social network, l'immagine, la voce o il nome del magistrato.

11) Le attività di docenza nei corsi di preparazioni sopra indicati devono essere svolte dai magistrati tributari nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti che sono in atto sottoposti o possono essere sottoposti al proprio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto. Nel caso in cui il magistrato tributario dovesse illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali da lui trattati e definiti, ispirerà la propria esposizione a una ancora più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrà cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti.

12) Il Consiglio di Presidenza, previa istruttoria della Commissione incompatibilità, ricevuta la PEC contenente l'istanza di cui ai commi precedenti, deve provvedere entro i successivi 40 giorni. A decorrere dalla ricezione della PEC da parte del Consiglio, trascorso da tale data il termine massimo di quaranta giorni, l'autorizzazione si intenderà concessa.

ART. 9

PUBBLICITA' DEGLI INCARICI NON COMPRESI NEI COMPITI E NEI DOVERI D'UFFICIO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI PROFESSIONALI

1) Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati tributari professionali autorizzati dal Consiglio medesimo nel semestre.

2) Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico del semestre, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata, nonché il numero degli incarichi precedentemente autorizzati al magistrato tributario nell'ultimo triennio.

TITOLO III

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 10

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Sono tenuti al rispetto delle presenti norme regolamentari anche i magistrati tributari esonerati dalle funzioni, collocati fuori ruolo o in aspettativa.
- 2) Sono esclusi dalla applicazione della presente risoluzione gli incarichi elettivi o di governo e ogni altro incarico per il quale è prevista l'aspettativa o il collocamento fuori ruolo come elencati e disciplinati dal D.Lgs. del 28 marzo 2024, n. 45 alla disciplina del quale, ricorrendo una della ipotesi in essa contemplate, si fa riferimento per analogia.

ART. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Restano ferme le autorizzazioni per qualsiasi incarico extragiudiziario rese in favore dei magistrati tributari che hanno effettuato il transito ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 2022 dai loro rispettivi precedenti organi di autogoverno. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione il magistrato tributario transitato comunicherà l'elenco degli incarichi già autorizzati ed ancora in corso di espletamento.
- 2) Nelle more dell'approvazione della presente risoluzione restano altresì ferme le autorizzazioni eventualmente rese dal Consiglio di Presidenza in favore dei magistrati tributari professionali che ne hanno fatto domanda.
- 3) La presente risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

DISPONE

La comunicazione della presente risoluzione

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Generale della Giustizia Tributaria –
Direzione della Giustizia Tributaria.

Ai Presidenti e ai Direttori delle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado che provvederanno alla comunicazione della presente delibera ai magistrati e giudici tributari.

LA PRESIDENTE

Firmatario1